

Allegato parte integrante

C)

Modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo.

Art. 1

Documenti di programmazione e gestione

I documenti di programmazione previsti dall'articolo 28 della L.P. 24/91 per ciascuna delle specie di cui all'articolo 16, comma 1 lettera f bis della L.P. 24/91 sono tre e sono elencati di seguito.

Ad essi si aggiunge la Ripartizione per riserva dei capi assegnati, che ha finalità gestionali e di controllo.

Ciascuno dei documenti è organizzato in due parti : una generale, relativa all'intero territorio della provincia, ed una specifica, dedicata a ciascun ambito territoriale omogeneo.

Il dettaglio dei contenuti e la forma dei documenti sono definiti nella determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna relativa a "obiettivi e criteri per la predisposizione dei programmi di prelievo".

I documenti sono trasmessi entro le scadenze di seguito indicate sia su supporto cartaceo che informatico (formato .doc):

- ▶ progetto pluriennale, che contiene anche i programmi di prelievo annuali, è presentato al Comitato faunistico provinciale per l'approvazione entro il 15 giugno del primo anno di validità;
- ▶ relazione annuale, redatta negli anni intermedi del periodo di validità del Progetto, è trasmessa con le seguenti scadenze:
 - capriolo e cervo 15 giugno;
 - camoscio 10 agosto.Essa contiene:
 - i risultati del prelievo della stagione venatoria precedente;
 - i risultati dei censimenti e le eventuali proposte di modifica del programma di prelievo;
- ▶ relazione finale, che contiene il resoconto dei risultati raggiunti negli anni di attività; è trasmessa contestualmente alla presentazione del progetto per il successivo periodo;
- ▶ ripartizione per riserva del programma di prelievo di ambito omogeneo, distinta per sesso e classe di età. I dati devono essere trasmessi in forma cartacea ed informatica (formato file .xls o .dbf) almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio dell'attività venatoria, sia per il prelievo primaverile estivo che per l'autunnale.

Art. 2

Verifica e controllo sui documenti di programmazione

Il Progetto pluriennale di cui all'articolo 1 è approvato dal Comitato faunistico provinciale.

L'approvazione del Comitato faunistico provinciale è subordinata alla verifica di:

- conformità del Progetto pluriennale con:
 - le indicazioni contenute nel Piano faunistico provinciale;
 - i contenuti della determina del dirigente del Servizio Foreste e fauna relativa a “obiettivi e criteri per la predisposizione dei programmi di prelievo”;
 - gli altri strumenti di pianificazione faunistica o con atti di indirizzo emanati dal Comitato faunistico provinciale;
- coerenza dei Programmi di prelievo con i contenuti della determina del dirigente del Servizio Foreste e fauna relativa a “obiettivi e criteri per la predisposizione dei programmi di prelievo” e con gli obiettivi specifici fissati nel Progetto pluriennale.

Si tiene conto dei risultati della gestione per l'eventuale revisione degli obiettivi e dei criteri del successivo periodo, in modo che essa sia modulata coerentemente con il loro livello di raggiungimento.

Il Comitato faunistico provinciale può disporre la revisione del Progetto pluriennale se non conforme ai documenti di indirizzo, se si verificano sostanziali scostamenti rispetto alle ipotesi progettuali o in caso di squilibri significativi nelle popolazioni animali.

Art. 3

Verifica e controllo sullo status delle popolazioni animali

Il Servizio Foreste e fauna può effettuare operazioni di censimento, anche campionarie, finalizzate alla verifica dello *status* delle popolazioni animali.

Il Servizio Foreste e fauna può partecipare con proprio personale alle operazioni di monitoraggio organizzate dall'Ente gestore: a tal fine gli Uffici Distrettuali Forestali devono essere avvisati con congruo anticipo del programma delle uscite.

Le schede utilizzate dall'ente gestore per la registrazione dei capi censiti, quando non allegare ai documenti di programmazione, sono tenute a disposizione del Servizio Foreste e fauna per l'intero periodo.

Art. 4

Verifica e controllo delle modalità di realizzazione del programma di prelievo

Il controllo della corretta applicazione dei programmi si attua attraverso i seguenti adempimenti, le cui modalità di dettaglio sono definite dal Comitato faunistico provinciale ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della L.P. 24/91.

Il cacciatore è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni che stabilirà il Comitato faunistico provinciale per consentire il controllo da parte del personale di vigilanza.

Il rettore della Riserva di caccia, o persona ufficialmente delegata dallo stesso, è obbligato a:

- a) annotare i capi prelevati nell'apposito registro distinto per specie predisposto secondo il modello elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna;
- b) assicurare che il registro di cui al punto precedente sia consultabile dal Servizio Foreste e fauna, anche attraverso le sue strutture decentrate;
- c) aggiornare tempestivamente il numero dei capi prelevati da esporre nella bacheca della Riserva di caccia;

d) compilare il certificato di origine nel caso in cui il capo non sia stato controllato dal personale individuato secondo la procedura indicata al primo capoverso.

L'Ente gestore individua il responsabile della tenuta del registro dei capi prelevati per ciascun ambito territoriale omogeneo. L'elenco dei responsabili è comunicato al Servizio Foreste e fauna.

Il responsabile della tenuta del registro dei capi prelevati si occupa dei seguenti aspetti:

- a) cura la tenuta del registro dei capi prelevati nell'ambito territoriale omogeneo per ciascuna specie, predisposto secondo un modello elaborato dal Servizio Foreste e fauna e assicura il suo aggiornamento entro i due giorni successivi dalla data di abbattimento;
- b) assicura che detto registro sia consultabile dal Servizio Foreste e fauna, anche attraverso le sue strutture decentrate;
- c) assicura l'adozione di tutti i sistemi volti a evitare il superamento del piano di prelievo annuale di ambito territoriale omogeneo, costituendo, come misura minima, un contingente di capi di riserva nell'ambito di quelli assegnati.

Entro il 15 (quindici) gennaio l'Ente gestore invia al Servizio Foreste e fauna copia cartacea ed informatica (formato file .xls o .mdb) del registro dei capi prelevati per ciascuna specie in ciascun ambito territoriale omogeneo.

Il personale forestale provinciale ha facoltà di controllare tutti i capi prelevati e di applicare idonei contrassegni inamovibili.

Art. 5 **Verifica e controllo dei capi prelevati**

Il sottocomitato di cui al comma 4 dell'art. 16 del D.P.G.P. 17/11/1999 n. 16-69/Leg. effettua i rilievi tecnici sui trofei e sulle mandibole degli ungulati prelevati. Le valutazioni del sottocomitato sono insindacabili.

Il sottocomitato attribuisce al capo esaminato l'età convenzionale di due anni nei seguenti casi:

- se i trofei o le mandibole conferiti non sono valutabili a causa di manomissioni o alterazioni;
- se manca la corrispondenza tra il capo abbattuto e il trofeo e/o la mandibola conferiti;
- se manca la corrispondenza tra trofeo e mandibola.

Quanto sopra ferma restando la sanzione prevista dalle prescrizioni tecniche.

Per il proprio lavoro, il sottocomitato si avvale dei registri informatizzati forniti dall'Ente gestore come previsto all'art. 4.

Art. 6 **Controllo dei risultati della gestione**

La verifica della corretta gestione si basa sulla descrizione esaustiva delle azioni svolte e del livello di raggiungimento degli obiettivi fissati negli strumenti di programmazione e sull'analisi dei dati relativi ai prelievi e ai censimenti.

Sono di seguito elencati alcuni degli indicatori di riferimento:

- i risultati dei censimenti e la loro serie storica;
- la percentuale di prelievo realizzato rispetto a quello programmato sia in termini complessivi che per classi di sesso ed età;
- le variazioni dei pesi medi per classe d'età;
- l'andamento della mortalità naturale e per incidenti stradali;
- il numero e l'estensione delle aree di bramito e l'evoluzione nel tempo del numero di individui bramitanti (solo per il cervo).